


TREMONTI-TER

Chiarimenti della Circ. 44/E del 2009

COME FUNZIONA L'AGEVOLAZIONE SUGLI INVESTIMENTI ?

Investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature

**Acquisto 2
macchinari**



Valore complessivo € 1.000.000

COME FUNZIONA L'AGEVOLAZIONE SUGLI INVESTIMENTI ?

€ 1.000.000 x 50% = € 500.000 detassano (cioè riducono) l'imponibile fiscale della società ed abbattano il reddito ai fini IRES (tax rate 27,5%)


Risparmio: € 500.000 x 27,5% = € 137.500
Circa il 14% del costo di acquisto del macchinario

L'agevolazione spetta ai fini **Irpef** e **Ires** (non spetta ai fini **IRAP**). Per i soggetti Irpef che esercitano attività d'impresa artigianali o commerciali la detassazione dovrebbe riverberare i propri effetti anche ai fini **INPS**.

QUANDO VA EFFETTUATO L'INVESTIMENTO ?

Periodo agevolato 01 luglio 2009 – 30 giugno 2010

- i beni consegnati dal 01.07.09 al 31.12.09 riducono il reddito del 2009;
- i beni consegnati dal 01.01.10 al 30.06.10 riducono il reddito del 2010.



Circ. 44/E par. 4 “.. *i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che effettuano investimenti agevolati nel 2009 non tengono conto dell'agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2009, in ipotesi di adozione del metodo previsionale” e nemmeno per gli acconti 2010.*

Stesso discorso per investimenti 2010 e relativi acconti 2010 e 2011

Circ. 44 : NATURA DEI BENI AGEVOLABILI/Tabella 28

- La Tremonti-Ter si applica ai soli investimenti in macchinari ed apparecchiature rientranti nella **divisione 28 della tabella ATECO 2007** – ***“Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificabili altrove”***;
- **La divisione 28 della tabella ATECO 2007** può essere consultata su ISTAT www.istat.it e per la verifica delle condizioni di esclusione ed inclusione valgono le ***“Note esplicative e di contenuto dei singoli codici di classificazione”***.
- In particolare il punto **28.29.91** della suddetta tabella cita espressamente: ***“Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico”***

Circ. 44 : NATURA DEI BENI AGEVOLABILI/Tabella 28

- Sono agevolabili “ *macchinari e apparecchiature che **intervengono meccanicamente o termicamente** sui materiali o sui processi di produzione*”, ma non devono essere beni contenuti in altre divisioni della tabella ATECO 2007 diverse dalla 28:



Circ. 44 : sono esclusi i beni contenuti in divisioni diverse dalla 28

- fabbricazioni di computer e periferiche **cod. 26.20.0**
- fabbricazione di apparecchiature per illuminazione **cod. 27.4**
- fabbricazione di apparecchiature elettriche **cod. 27.9**
- telefoni, centralini, fax, router, e altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni **cod. 26.30.2**
- motori elettrici, generatori di potenza **cod. 27.11.0**
- saldatori elettrici a mano e pistole per saldare **cod. 27.90**
- sistema antifurto e antincendio **cod. 26.30.2**
- apparecchiature elettromedicali (attrezzature a raggi x, beta e gamma, apparecchiature a ultrasuoni, apparecchiature laser **cod. 26.20.0**)

Circ. 44 : NATURA DEI BENI AGEVOLABILI

La Tremonti-Ter “a differenza della precedente Tremonti-bis che incentivava espressamente gli investimenti in beni strumentali, non specifica la destinazione o la modalità d’impiego dei beni oggetto d’investimento all’interno del processo produttivo.

Ciò induce a ritenere che la disciplina in commento intenda agevolare le acquisizioni di beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) comunque impiegati all’interno del processo produttivo”

Circ. 44 : SONO ESCLUSI SOLO I BENI DESTINATI ALLA VENDITA

In ogni caso sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce) o assemblati e trasformati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Circ. 44 : ESEMPIO BENI NON STRUMENTALI DETASSATI

La Tremonti-Ter agevola oltre all'investimento in **beni strumentali**, anche l'acquisto di **pezzi di ricambio** (indipendentemente dalla loro collocazione contabile) nel rispetto del vincolo di appartenenza alla tabella 28, esempio:

28.14.00 fabbricazione di altri **rubinetti e valvole**;

28.15.1 fabbricazioni **organi trasmissione**(esclusi quelli idraulici e per autoveicoli, aeromobili e motocicli): **cuscinetti, ingranaggi, sistemi di ingranaggio, di cambi** e altri variatori di velocità, di **frizioni**, al beni di accoppiamento e pulegge.



o beni e attrezzatura inserita tra i **beni di consumo** , esempio:

28.23.01 Fabbricazione di cartucce **toner**.



PRECISAZIONI CIRCOLARE 44/E: AMBITO OGGETTIVO

- “*Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono stati destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella tabella 28*”

Es.:28.11.11 fabbricazione di motori per applicazioni industriali => viene acquistato un motore per applicazioni industriali inserito in una piattaforma di trivellazione (impianto contenuto nella tabella 30);

- **Autocarro NON** è agevolabile: bene escluso

Autogru NON è agevolabile (Cod. 29.10)



Se ho un autocarro e successivamente su di esso monto una **Gru**(cod. 28.22.02), la gru è un bene agevolabile

N.B.: c'era il dubbio che la Tremonti-Ter non includesse casi di ammodernamento e ampliamento di impianti esistenti

PRECISAZIONI CIRCOLARE 44/E: AMBITO OGGETTIVO

- *“Al di fuori della predetta ipotesi di investimento complessivo in nuovi macchinari e nuove apparecchiature , ai fini dell’agevolazione rileva l’acquisto di nuovi “parti e accessori” solo se espressamente inclusi nella divisione 28*

Es.:



Toner SI



**Stampante
NO (cat 26)**

PRECISAZIONI CIRCOLARE 44/E: AMBITO OGGETTIVO


- Il principio sottostante è che l'acquisto di un bene complessivamente non agevolabile, può generare comunque detassazione delle componenti comprese nella tabella 28 che siano ben individuabili:

BENE COSTRUITO IN ECONOMIA


Costo di più facile individuazione

BENE COSTRUITO DA TERZI

Es.: appalto => è consigliabile un' **attestazione/certificazione** che attesti la presenza e il costo delle componenti



Ascensore



Palazzina uffici

CIRC. 44/E: DETERMINAZIONE COSTO AGEVOLATO

- “ Ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lett. b) del TUIR **il valore degli investimenti comprende** “anche gli oneri accessori di diretta imputazione” che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato (ad es.: **spese di trasporto e installazione**)

Esempio:

- Spese di installazione (costo di installazione di un bene della divisione 28 contenuto in un impianto complesso escluso dalla tabella 28)



Esempio:

- opere accessorie : costruzione basamento in cemento per un forno o una macchina da stampa



**Basamento
cemento**

CERTIFICAZIONE: beni inclusi nella divisione 28 e costo sostenuto

L'incertezza circa la corretta appartenenza alla divisione 28 della Tabella Ateco, la corretta individuazione del costo del bene agevolato e dei relativi oneri accessori (montaggio e installazione) potrebbe rendere opportuno il ricorso a certificazioni/attestazioni del fornitore (o produttore dei beni) ovvero da parte di un tecnico esterno:

Certificazione
attestazione

- **“si certifica che il macchinario prodotto dalla ... ovvero i seguenti macchinari e apparecchi inserito nell'impianto formato da ...ovvero le componenti facenti parte del macchinario... vanno classificati nel codice Ateco 28. relativo a.... Così come risultante dalla Tabella ATECO 2007, DIVISIONE 28”;**
- **“si certifica alla società committente che nell'ambito dei costi sostenuti in relazione al contratto di appalto (ovvero in relazione al SAL n. relativo al contratto di appalto....) è stato installato il seguente (impianto/macchinario/apparecchio/ attrezzatura) incluso nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 al codice 28. Del costo complessivo di €. .. in relazione al montaggio (installazione) del quale sono stati sostenuti il seguente costo di €. “**

REQUISITO DELLA NOVITA' DEL BENE

L'investimento in macchinari e apparecchiature deve realizzarsi in beni: **nuovi**, sono pertanto esclusi i beni usati. La Circ. 44/E ha chiarito che il requisito della **novità deve sussistere** anche per i **beni acquistati** nel periodo **01.07.09 – 04.08.09**, in quanto la modifica apportata dalla legge di conversione del dl 78/09 ha portata meramente ricognitiva di un principio esistente.

Il requisito della novità sussiste anche nei seguenti casi:

- beni complessi realizzati con l'apporto di beni usati il cui costo non risulta di entità **prevalente** rispetto al costo complessivo
- nuovo **macchinario mai entrato in funzione ed utilizzato a solo scopo dimostrativo** o per esposizione (es.: fiere e altre manifestazioni)
- novità sussiste anche se l'acquisto avviene presso un soggetto diverso dal produttore o rivenditore, purchè il venditore **attesti che lo stesso non è mai stato né utilizzato né ammortizzato** (principio contenuto nei chiarimenti alla **Tremonti-bis**)

